SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 18762 DEL 23 SETTEMBRE 2016

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18762 del 23 settembre 2016: la mancata accessibilità dello sportello bancomat alle persone con disabilità determina discriminazione ai sensi della l.n. 67/2006.

Una persona con disabilità motoria proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza di una condotta discriminatoria da parte dell'istituto di credito nei suoi confronti.

In particolare, la persona con disabilità aveva agito in giudizio per chiedere l'adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello bancomat da lui utilizzato, quale correntista della Banca, nonché la condanna di quest'ultima a cessare la condotta discriminatoria ed a risarcire il danno subito.

Il ricorrente, infatti, rappresentava in giudizio che - a causa dell'installazione di un muovo sportello bancomat in sostituzione del precedente e regolarmente utilizzato - si trovava nell'impossibilità di utilizzarlo in quanto troppo alto e con un piano di appoggio inadeguato.

Secondo la Corte di Appello di Firenze la norma regolamentare regionale sulle barriere architettoniche non era applicabile al caso di specie poiché lo sportello bancomat era stato installato in epoca antecedente all'entrata in vigore.

Con la Sentenza in commento, invece, la Cassazione dopo avere analizzato la normativa nazionale e regionale in materia di barriere architettoniche, è giunta ad affermare che "***L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime. E' perciò loro consentito il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere, come si dirà, dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi".***

La Cassazione inoltre giunge a precisare che deve essere garantita la piena accessibilità anche alle "attrezzature" che, pertanto, "*Una volta qualificata come barriera architettonica l'ostacolo all'utilizzazione da parte del (OMISSIS) (persona con disabilità di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3) del dispositivo "bancomat" di nuova installazione,* ***il mancato adeguamento dell'apparecchio in modo da consentirne l'utilizzazione da parte di persona con ridotta capacità motoria determina, attualmente, una discriminazione in pregiudizio di quest'ultima, riconducibile alla L. 1 marzo 2006, n. 67, articolo 2, come sostenuto col primo motivo di ricorso***".

Sempre con la sentenza in commento, la Cassazione ha osservato altresì che *"La legge n. 67 del 2006 pone un divieto di discriminazione delle persone disabili* ***non solo nei rapporti pubblici ma anche nei rapporti privati****".*

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare il seguente principio di diritto "*In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24, e della L. 9 gennaio 1989, n. 13, oltre che delle Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, articolo 37 lettera g) e Legge Regionale Toscana 9 settembre 1991, n. 47 (applicabili ratione temporis),* ***qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l'accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l'accesso****. Ne consegue che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l'ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo "bancomat" installato da un istituto di credito nell'edificio privato, ma aperto al pubblico****, in cui ha sede una propria agenzia, senza che rilevi che il regolamento di cui al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, di esecuzione delle leggi statali e regionali predette, non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca dell'apparecchio, in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente".*

Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione